



**FONDI REGIONALI DI RIASSICURAZIONE
PER LE PMI PIEMONTESI
ISTITUITI AI SENSI DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE
N. 37-10799 DEL 16 FEBBRAIO 2009, N. 3-11052 DEL 23
MARZO 2009, N. 5-11621 DEL 22 GIUGNO 2009 E N. 57-12430
DEL 26 OTTOBRE 2009**

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE

Il fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese

Gestore: Artigiancassa S.p.A.

Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi (LR n. 34/2004, Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 e Reg. UE 1080/06, Programma operativo regionale FESR 2007–2013 - obiettivo competitività e occupazione)

Premessa

L'intervento della Regione Piemonte persegue l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle imprese, ed in particolare delle PMI, colpite dalla situazione di recessione determinata dalla recente crisi finanziaria, mediante l'erogazione di riassicurazioni finalizzate ad un aumento della percentuale delle garanzie offerte dai Confidi e riservate a quelle imprese che provengano da un passato recente industrialmente sano, ma che presentino un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi **o ritardi nei pagamenti** che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria.

Tale strumento si propone di intervenire su tipologie di linee di credito che non trovano riscontro negli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti.

La Regione intende sostenere il sistema delle imprese seguendo due distinte linee di intervento: da un lato, favorendone la stabilizzazione finanziaria e, dall'altro, promuovendone lo sviluppo. Tale intento verrà perseguito consentendo ai Garanti di migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese, potendo offrire loro una garanzia maggiorata (fino all'80% complessivo), sostenuta da una consistente riassicurazione (al 70%) con un *cap* di rischio significativamente più elevato rispetto alle condizioni ante-crisi (8%).

La capacità totale di generazione di finanziamenti che questo strumento, attraverso la protezione della riassicurazione, potrà raggiungere è quantificabile attualmente in quasi un miliardo di Euro. Tale capacità potrà ulteriormente aumentare con l'adesione al Fondo da parte di altri soggetti interessati al sostegno dell'economia delle PMI.

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni di garanzia; in alternativa, la rimanenza attiva potrà essere destinata ad operazioni di facilitazione della patrimonializzazione delle imprese.

Articolo 1

(Definizioni)

a) Nel presente provvedimento l'espressione:

a) "PMI", indica le microimprese, piccole e medie imprese che:

(i) abbiano almeno un'unità operativa nel territorio della Regione Piemonte;

(ii) siano in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione

delle microimprese, piccole e medie imprese;

(iii) provengano da un passato recente industrialmente sano, ma presentino un calo del fatturato o una diminuzione degli ordinativi **o ritardi nei pagamenti** che potrebbero generare situazioni di tensione finanziaria;

- b) **"Fondo"**, indica ciascuno dei due Fondi regionali di riassicurazione rispettivamente per le PMI e per l'artigianato piemontesi di cui alla delibera della Giunta regionale n. ____ del __.__.2009, costituito come fondo separato nel bilancio regionale per l'ammontare di quaranta milioni di Euro, finalizzato a rimborsare ai Confidi le garanzie escusse su operazioni di finanziamento, entro i limiti stabiliti; il Fondo potrà essere alimentato anche con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati, tra cui le Camere di Commercio; il Fondo sarà altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;
- c) **"Gestori del Fondo"** e **"Gestori"**, indicano Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54, ed Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, via Crescenzo del Monte n. 25/45;
- d) **"Garanti"**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) **"Banche"** e **"Banche finanziatrici"**, indicano le banche finanziatrici/erogatrici, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che si siano impegnate a praticare le condizioni previste nelle convenzioni in essere con i Garanti, assicurando ai richiedenti, sulla base del contenuto di "Patti chiari", tempi di risposta rapidi e definiti in 13 giorni lavorativi;
- f) **"riassicurazione"**, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Garanti. La riassicurazione è esplicita, incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la riassicurazione, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta del Garante ammesso all'intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia;
- g) **"Linee di intervento"**, indica le due diverse finalità perseguite dalla Regione Piemonte con la costituzione del Fondo:
- **"Linea A di intervento"**, dedicata alla gestione della fase di recessione determinata dalla recente crisi, favorendo la stabilizzazione finanziaria del sistema delle PMI attraverso la concessione di " FINANZIAMENTI "
 - **"Linea B di intervento"**, dedicata alla crescita ed allo sviluppo delle PMI, promuovendo lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso la concessione di " **NUOVA FINANZA** "
- h) **"Finanziamenti"**, indica i finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi) non inferiore a 36 mesi e non superiore a 72 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
- al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della Banca al mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere, **con possibilità di adeguamento dell'importo delle linee di smobilizzo commerciale**, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di eventi

pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art 1845 cod.civ - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita.

- alla rinegoziazione di finanziamenti, anche eventualmente già garantiti da Garanti, finalizzata alla riduzione della rata;

i) **“Nuova Finanza”** indica le operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Finanziamenti, che siano destinate all’ottenimento di finanza addizionale, **inclusa quella destinata all’anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria, ed al rinnovo delle linee in scadenza** con vincolo della Banca al mantenimento delle **altre** linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l’insorgere di uno degli eventi **pregiudizievoli di cui alla precedente lettera h)** - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita.

Articolo 2

(Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere la riassicurazione del Fondo i Garanti che, singolarmente o riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), alla data di richiesta della riassicurazione:

- a) abbiano un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a 75.000.000 di Euro sulla base dell’ultimo bilancio approvato;
- b) dichiarino ai Gestori del Fondo la scaletta delle commissioni *upfront* finali per le operazioni assistite dalla riassicurazione regionale e per quelle non assistite da cui emerga un beneficio per la PMI;
- c) operino sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

Articolo 3

(PMI beneficiarie della riassicurazione)

1. Possono beneficiare della riassicurazione del Fondo le PMI, come sopra definite, che:

- a) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane;
- b) abbiano merito di garanzia in base alla normale *policy* di credito dei Garanti e delle Banche;
- c) non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse

- d) non abbiano patito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

Articolo 4

(Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie escutibili rilasciate dai Garanti alle PMI su Finanziamenti e Nuova Finanza.
2. Il Fondo riassicura Finanziamenti e Nuova Finanza
 - a) relativamente alla Linea A di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 200.000,00= per ciascun Garante per singola PMI;
 - b) relativamente alla Linea B di intervento, fino ad un importo massimo di Euro 250.000,00= per ciascun Garante per singola PMI.
3. L'utilizzo del Fondo a fronte della concessione di garanzie automatiche è ammesso fino ad un *cap* di rischio pari all'8% delle riassicurazioni emesse **per ciascun Confidi**.

Articolo 5

(Misura della riassicurazione)

1. La misura della riassicurazione è:
 - a) relativamente alla Linea A di intervento, pari al 70% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Finanziamento o Nuova Finanza.
 - b) relativamente alla Linea B di intervento, pari al 70% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore al 60% di ciascun Finanziamento o Nuova Finanza.

Articolo 6

(Durata del Fondo)

1. Il Fondo è attivato a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno contabile delle risorse di cui al successivo articolo 7, comma 1, da parte della Regione Piemonte; le riassicurazioni sono accordate a far data dall'effettiva disponibilità di risorse presso i gestori.
2. La concessione delle riassicurazioni ha ad oggetto le garanzie emesse dai Garanti entro il 30 giugno 2010.
3. L'operatività del Fondo cessa comunque, anche prima di tale scadenza, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – essi possano

in concreto essere ritenuti dalla Regione Piemonte sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

4. Il Fondo è vincolato alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione riassicurata.

Articolo 7

(Destinazione ed operatività del Fondo)

1. La Regione Piemonte trasferisce le risorse:

- per Euro 30.000.000 a Finpiemonte S.p.A., per costituire il “Fondo Regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi”;
- per Euro 10.000.000 ad Artigiancassa Spa per costituire il “Fondo Regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese” quale sezione separata del Fondo Regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64 già esistente ai sensi della convenzione rep. n. 1899 del 19/7/1999 e successivi atti aggiuntivi, tra la Regione Piemonte ed Artigiancassa S.p.A per la gestione degli interventi di cui alla Legge n. 1068/1964.

Periodicamente, la Direzione Attività Produttive verifica l'andamento della concessione delle riassicurazioni, potendo disporre il trasferimento delle risorse tra i Gestori e/o tra le Linee di intervento al fine di ottimizzarne l'utilizzo.

2. Finpiemonte ed Artigiancassa gestiscono con contabilità separata, sulla base di convenzioni già in essere o da stipularsi con la Regione Piemonte, i Fondi a loro rispettivamente attribuiti ai sensi del comma 1.

3. Le risorse trasferite sono utilizzate da ciascun Gestore in funzione delle seguenti percentuali di riparto per Linee di intervento:

- 75% relativamente alla Linea A di intervento;
- 25% relativamente alla Linea B di intervento.

4. Ciascun Gestore, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, la revoca e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime;
- b) delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti, sulla base degli impegni assunti ed entro i limiti previsti dal presente provvedimento;
- c) effettua i controlli post-delibera secondo le modalità stabilite dalla Direzione Attività Produttive;
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai Garanti e ne cura la contabilizzazione;
- e) sottopone alla Direzione Attività Produttive la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultima;

- f) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Direzione Attività Produttive la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, delle riassicurazioni prestate e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- g) garantisce alla Direzione Attività Produttive adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse non impegnate tra i Gestori e/o tra le Linee di intervento, in relazione alle effettive esigenze di utilizzo;
- h) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Piemonte in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai Garanti ed alle imprese in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

Articolo 8

(Richiesta di ammissione alla riassicurazione)

1. La richiesta di ammissione alla riassicurazione è presentata al Gestore dai Garanti compilata su apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore, predisposto in conformità alla legge, al presente provvedimento e completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.
2. Il termine per la presentazione è fissato entro la **seconda** decade di ogni mese, con riferimento ai finanziamenti garantiti erogati nel mese precedente.
3. Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore comunica il numero di posizione assegnato alla richiesta stessa e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione della riassicurazione di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

(Concessione della riassicurazione)

1. La riassicurazione non può essere concessa se la relativa richiesta non è completa e corredata della necessaria documentazione.
2. In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti sono trasmessi entro il termine di un mese dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.
3. La riassicurazione è concessa dal Gestore nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero, all'interno di ogni richiesta, secondo l'ordine di concessione della garanzia del Garante; entro i successivi 10 giorni viene data comunicazione al Garante della concessione e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione della riassicurazione.

4. Il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel proprio sito Internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

5. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica, sempre con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel proprio sito Internet la data dalla quale è possibile presentare nuove richieste di ammissione alla riassicurazione del Fondo.

6. La commissione richiesta a fronte della garanzia del Fondo è pari allo 0,20% dell'importo riassicurato dal Fondo. Detta commissione è pagata dal Garante entro 20 giorni dalla comunicazione del Gestore di concessione della riassicurazione.

Articolo 10

(Documentazione relativa ai Garanti)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla riassicurazione, i Garanti inviano ai Gestori:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del medesimo Decreto Legislativo;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato;
- c) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
- d) dichiarazione del Garante che riporti l'elenco delle banche convenzionate;
- e) l'attestazione, tramite dichiarazione del legale rappresentante, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente provvedimento;
- f) l'indicazione di un indirizzo e-mail per lo scambio delle informazioni.

2. La documentazione di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma è nuovamente inviata ai Gestori ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

3. La presentazione della richiesta di ammissione alla riassicurazione determina l'avvio immediato dell'operatività del Fondo, salvo l'eventuale motivato rigetto da parte del gestore da comunicarsi al Garante entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In tale evenienza le eventuali riassicurazioni concesse si intendono automaticamente revocate.

4. La riassicurazione è inefficace qualora sia concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se il mendacio, l'inesattezza o la reticenza risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo ed i Garanti e/o le Banche avrebbero potuto riscontrarli con la dovuta diligenza professionale.

Articolo 11

(Controlli)

1. I Gestori effettuano, su mandato della Regione Piemonte, le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dal presente provvedimento. La Regione Piemonte può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni *in loco* presso i Garanti e le PMI.

2. I Gestori, con cadenza semestrale, verificano un campione pari ad almeno il 5% delle richieste di riassicurazione, richiedendo al Garante e/o alla Banca la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento. L'accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento comporta l'automatica revoca dell'ammissione alla riassicurazione.

Articolo 12

(Attivazione della riassicurazione da parte dei Garanti)

1. Il Garante può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'affidamento da parte della Banca entro 30 gg dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa allegando con riferimento ad ogni singolo finanziamento:

- la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal garante stesso e l'eventuale assenso a proposte di transazione parziale (saldi e stralci);
- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta alla Banca non beneficia di analoga agevolazione da parte di altri organismi di garanzia di secondo grado;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta il Gestore dà comunicazione al Garante del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria della richiesta di escussione del Fondo.

3. L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro i 10 giorni successivi viene data comunicazione della autorizzazione al Garante richiedente l'intervento del Fondo; contestualmente, viene effettuato il pagamento dell'importo dovuto dal Fondo, con accredito nel conto indicato dal Garante stesso.

4. Resta ovviamente fermo l'obbligo per i Garanti, direttamente ovvero tramite le Banche, di svolgere, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali¹ e stragiudiziali per il recupero del credito. **L'obbligo di esperire azioni giudiziali è derogabile** nel caso di finanziamenti dove si addivenga a proposte di transazione parziale (saldi e stralci), che

¹ Per azioni giudiziali si intendono tutti gli atti che attribuiscono al creditore la veste di parte processuale e che si sostanziano in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere.

devono comunque riguardare la complessiva esposizione debitoria dell'impresa; ***in tali casi*** il Garante è autorizzato a prestare il proprio assenso nell'interesse del Fondo.

5. I Garanti, entro il 31 marzo di ogni anno, relazionano, anche tramite le Banche, al Gestore in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle relative procedure, i cui esiti devono essere tempestivamente comunicati e documentati al Gestore per la dovuta rendicontazione alla Regione Piemonte.

6. Le somme che i Garanti dovessero recuperare a chiusura delle azioni giudiziali/stragiudiziali, ovvero tramite transazione, dedotte le spese legali sostenute, sono ripartite con il Fondo stesso (in caso di chiusura anticipata dello stesso, direttamente con la Regione) in misura proporzionale alle perdite rispettivamente sofferte.

Articolo 13

(Esclusione del Garante inadempiente)

1. Con proprio provvedimento la Regione Piemonte dichiara la decadenza del Garante inadempiente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di riassicurazione del Fondo.

Articolo 14

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Il presente provvedimento si applica alle richieste di riassicurazione pervenute ai Gestori successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1.